

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 999

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VITI, AGRUSTI, ALOISE, ARMELLIN, BACCARINI, BARUFFI, BIAFORA, BICOCCHI, BINETTI, BOTTA, CACCIA, CAFARELLI, CARELLI, CAROLI, CARLO CASINI, PIERLUIGI CASTAGNETTI, CECERE, CIAFFI, CILIBERTI, SILVIA COSTA, CURSI, D'AIMMO, DAL CASTELLO, FARACE, FOSCHI, FRASSON, FRONZA CREPAZ, GALBIATI, IODICE, LAMORTE, LA PENNA, ANGELO LA RUSSA, LATTERI, LEONE, LIA, LOIERO, LUSETTI, MALVESTIO, MANFREDI, MATARRESE, MATULLI, MAZZUCONI, MELELEO, MENSORIO, MICHELINI, NAPOLI, NENNA D'ANTONIO, NUCCI MAURO, PACIULLO, PERANI, PIREDDA, PISICCHIO, PUJIA, RIGGIO, RIVERA, ROJCH, ROSINI, SANGALLI, SANTUZ, SANZA, SAVIO, SODDU, TANCREDI, TASSONE, TEALDI, TORCHIO, URSO, VAIRO, VISCARDI, ALFREDO VITO, ZAMBON, ZAMPIERI, ZARRO, ZOPPI

Nuovo ordinamento della scuola dell'infanzia

Presentata l'11 giugno 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il processo di avanzamento e di maturazione del profilo culturale, pedagogico, istituzionale della scuola dell'infanzia (così denomineremo d'ora in poi la scuola materna) domanda di essere tradotto in un nuovo schema ordinamentale. La legislatura che si è recentemente conclusa può annoverare — fra i non cospicui suoi meriti — quello di aver « varato » i nuovi ordinamenti della scuola elementare, scrivendo una pagina significativa nella storia delle grandi riforme di struttura della scuola italiana. E proprio questa fondamentale innovazione

introdotta nella scuola di base reclama il proseguimento e il completamento del disegno di una nuova scuola dell'infanzia che sappia realizzare il primo essenziale punto d'incontro istituzionale fra famiglia e progetto educativo.

Come è noto, la scuola dell'infanzia ha ormai le sue coordinate fondamentali (i nuovi orientamenti) ed attende di vedere definite le sue regole costitutive (il progetto istituzionale e organizzativo).

I « nuovi orientamenti » costituiscono una premessa di grande valore: essi riassumono criteri, indirizzi, linee operative

per il conseguimento della qualità istituzionale e operativa della scuola dell'infanzia e traducono in progetto sia gli elementi a suo tempo fissati nel « rapporto di breve termine » sia il senso della lunghissima consultazione di base che ne accompagnò la lettura, sia la « bozza di indirizzo » e le « raccomandazioni conclusive ».

Compito del legislatore è quello di superare strutturalmente e qualitativamente l'impianto ordinamentale fissato con il testo unico del 1928. Per corrispondere a questo non semplice obiettivo occorrerà fare i conti con il complesso di esigenze di natura istituzionale e organizzativa che motivano la riforma dell'ordinamento, censendole e ordinandole al fine di un progetto di riforma persuasivo e organico. Si tratta di esigenze legate alla definizione dell'identità istituzionale della scuola dell'infanzia (notizie, caratteri, finalità, compiti, destinazione della scuola dell'infanzia collegati al riconoscimento di un « diritto educativo » del bambino), della funzione di uno schema ordinamentale organico e unitario, del complesso di condizioni istituzionali e organizzative necessarie allo svolgimento dei compiti propri della scuola, della qualità professionale degli insegnanti come condizione della qualità educativa della scuola.

L'identità della scuola dell'infanzia non può non essere qualificata e connotata dal riconoscimento del diritto primario di ogni bambino, dai tre ai cinque anni, all'educazione. Questo diritto può trovare risposte solo in una scuola adeguata, organizzata — come dicono i « nuovi ordinamenti » — come « ambiente educativo intenzionalmente e professionalmente strutturato, un ambiente capace di rispondere ai bisogni e alle esigenze educative proprie di tale età, ponendosi come strumento non solo di difesa e compensazione rispetto agli squilibri formativi indotti dalla vita moderna, ma soprattutto come strumento di promozione della personalità nella sua totalità e integralità ». Una scuola che garantisca il diritto alla frequenza alla generalità dei bambini, nel senso che renda possibile la generalizzazione del servizio nell'ambito della facoltatività (quindi della non obbli-

gatorietà) e della offerta delle pari opportunità educative a tutti, nella valorizzazione delle diversità e nel senso della continuità, flessibilità organizzativa e della cooperazione con le famiglie e con le altre istituzioni educative.

Un'altra esigenza si connette all'urgenza di una legislazione organica e unitaria che valorizzi « al meglio le diversità, le quali, caratterizzando la realtà esistenziale della scuola dell'infanzia espressa da una variegata pluralità di esperienze, situazioni, iniziative, sotto l'aspetto sia istituzionale che gestionale, costituiscono le potenziali ricchezze educative ma anche, nelle condizioni attuali, il suo più forte limite, per la mancanza di uno *standard* comune di funzionalità organizzativa, amministrativa, didattica » (« Rapporto di breve termine »).

Si pensi ai dati statistici nei quali si traduce il pluralismo istituzionale! L'I-STAT rivela che, del 90,5 per cento di bambini italiani in età compresa tra i tre e i cinque anni, la scuola dell'infanzia non statale (regioni, enti locali, istituzioni e associazioni, privati) ne accoglie il 43,6 per cento contro il 49,9 per cento di quella statale. L'incidenza della scuola non statale sul totale degli alunni iscritti sale al 48,2 per cento (71,3 per cento nel centro-nord, 34,9 nel sud). Non c'è dubbio che non è il pluralismo a fondare la diversità di efficienza quantitativa e qualitativa della scuola. Se fosse questa la ragione, basterebbe unificare, statizzando, la scuola dell'infanzia.

Il « rapporto di breve termine » fa discendere — giustamente — dal pluralismo istituzionale quelle « caratteristiche esigenze di immediatezza, flessibilità, partecipazione, adesione e adeguamento alla domanda delle singole comunità, la cui scuola materna diventa, nelle sue migliori realizzazioni, una espressione tra le più significative sotto il profilo culturale, sociale e civile ».

Altra cosa è affrontare — com'è doveroso — il problema delle sperequazioni che caratterizzano ogni sistema pluralistico riconducendole ad un unitario quadro di riferimento normativo che garantisca « li-

velli qualitativi omogenei », « pari opportunità formative » nel rispetto del diritto del bambino e della libertà di scelta della famiglia, entro un ambito di giustizia distributiva reale.

Queste riflessioni implicano il superamento della datata contrapposizione fra scuola statale e scuola non statale. Una scuola non statale che assolva ad una funzione pubblica nel sistema formativo allargato e applichi il principio della parità scolastica tutelato dalla Costituzione, ha il diritto di reclamare che si apprestino i mezzi per una effettiva parità funzionale e per un'efficace gestione economica.

Occorre tenere conto altresì del fatto che il più maturo e avanzato dibattito tende ormai a ritenere il conflitto fra scuola statale e non statale superato proprio dall'orizzonte cui induce il progetto dell'autonomia scolastica. Proprio il terreno dell'autonomia e della libertà di scelta appare oggi, opportunamente disodato, quello che può rendere possibile l'affermazione di modelli gestionali ed educativi in grado di esaltare i valori della specificità, diversità, identità, e di orientarli insieme verso *standard* di elevato livello, così che in essi le famiglie possano trovare quelle risposte che lo Stato deve garantire e verificare, pur senza aver la pretesa di offrirle in proprio e di gestirle in esclusiva.

Quindi un ordine primario di esigenze è, appunto, di natura istituzionale e organizzativa. Si tratta di assicurare il diritto allo studio, la continuità educativa (realizzando forme di integrazione sia a livello orizzontale che verticale), l'autonomia istituzionale e funzionale della scuola dell'infanzia (risolvendo, nell'ambito di una autonoma gestione, la presenza di una *leadership* educativa, di una « guida ravvicinata », di un « coordinamento pedagogico »).

Non solo, ma sul piano strettamente organizzativo occorrerà assicurare un rap-

porto ottimale insegnanti-alunni, una integrazione adeguata di figure professionali, un orario settimanale delle lezioni adeguate e flessibili, una organizzazione didattica e una direzione didattica autonoma, una edilizia scolastica quantitativamente e qualitativamente funzionale, una dotazione di personale docente (predisposto da una formazione universitaria sia ai fini dell'accesso sia in servizio) e ausiliario (selezionato e qualificato).

Il legislatore dovrà tradurre il quadro complessivo di queste esigenze in norme che rispondano a problemi di architettura generale, a soluzioni che garantiscano che il servizio all'infanzia sia generalizzato e insieme risponda alla pluralità di opzioni, assicurando un diffuso ed apprezzato *standard* educativo, a problemi di valorizzazione del modello autonomistico e della libertà di scelta delle famiglie sul presupposto dell'adeguamento dell'impianto educativo e formativo della scuola dell'infanzia alla proposta organizzativa e progettuale contenuta nei « nuovi orientamenti », a problemi di articolazione funzionale e organizzativa del progetto e di qualificazione del personale docente e non docente, a problemi di finanziamento di un piano pluriennale che, partendo da una ricognizione dello stato della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale, provveda ad organizzare interventi ed a predisporre risorse soprattutto per le aree in difficoltà. Questa legislatura, se la volontà di riformare e di far crescere qualitativamente l'offerta educativa e formativa della scuola prevarrà, potrà scrivere una pagina nuova nel grande libro delle sfide culturali e civili ancora aperte di fronte a noi.

La presente proposta di legge tenta di tradurre in norme questa ispirazione generale. Essa si offre ad una libera e responsabile e concludente riflessione ed al dibattito che potrà accendersi sul futuro della scuola dell'infanzia in Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME GENERALI

ART. 1.

(Scuola dell'infanzia).

1. La scuola dell'infanzia accoglie le bambine e i bambini di età compresa fra i tre ed i cinque anni, al fine di assicurare loro una prima esperienza di formazione scolastica secondo i bisogni e le esigenze proprie dell'età.

2. Nella sua azione educativa la scuola dell'infanzia si ispira ai valori affermati nella Costituzione e concorre, in collaborazione con la famiglia, a promuovere la personalità del bambino sviluppandone le potenzialità.

3. Per i suoi caratteri e per le sue finalità, la scuola dell'infanzia costituisce, con propria identità e autonomia istituzionale, il primo grado del sistema formativo scolastico di base e si raccorda con l'asilo nido e con la scuola elementare per la necessaria continuità educativa.

4. Con particolare riferimento all'atto dell'ingresso nella scuola elementare e alle particolari esigenze del bambino di cinque anni, sono stabilite forme di raccordo in ordine alla programmazione educativa, alla informazione sugli alunni all'atto del passaggio dall'una all'altra istituzione, alla partecipazione dei genitori e dei vari operatori, alla organizzazione dei servizi interni ed esterni, alle forme di aggiornamento e qualificazione del personale docente ed ausiliario.

5. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa. Il diritto del bambino a frequentare la scuola dell'infanzia è assicurato nell'ambito degli ordinamenti del diritto allo studio e con l'istituzione di scuole su tutto il territorio nazionale. Le scuole promuovono, mediante il rapporto

con le famiglie e contribuendo a rimuovere le eventuali difficoltà, l'iscrizione, l'assiduità e la continuità della frequenza dei bambini per tutto il triennio.

ART. 2.

(Diritto allo studio, integrazione scolastica e assistenza).

1. Agli alunni della scuola dell'infanzia, indipendentemente dal tipo di scuola da essi frequentato, si estendono le norme in materia di diritto allo studio, di integrazione scolastica dei bambini svantaggiati e handicappati, di assistenza e prevenzione medico-specialistica in vigore per gli alunni delle scuole elementari, nelle forme e nei modi rispondenti alle esigenze proprie dell'età e ai caratteri costitutivi della scuola dell'infanzia.

ART. 3.

(Orientamenti programmatici o programmi).

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono approvati i programmi che definiscono finalità, obiettivi, contenuti e indirizzi metodologici della scuola dell'infanzia.

2. I programmi sono modificabili ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica istruzione sulla base delle verifiche predisposte dagli ispettori tecnici, delle acquisizioni provenienti dalla ricerca pedagogica e dell'esperienza educativa, nonché dei contributi e delle proposte avanzate dai collegi dei docenti e dalle associazioni professionali e dei genitori.

ART. 4.

(Docenti).

1. Per accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia sono richiesti, a partire da cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il

diploma di laurea e la specifica abilitazione secondo le disposizioni in vigore.

2. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso del diploma di scuola magistrale o dell'abilitazione magistrale, o conseguano tali titoli entro un triennio, sono ammessi ai concorsi per il conseguimento della specifica abilitazione e possono pertanto accedere all'insegnamento nella scuola dell'infanzia con l'obbligo di frequentare, entro i primi tre anni di insegnamento, un corso integrativo di durata annuale promosso, in ciascuna provincia, dall'amministrazione scolastica, con la collaborazione delle università, degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) e secondo le modalità stabilite dal Ministro della pubblica istruzione con apposita ordinanza.

3. La frequenza del corso è obbligatoria e gratuita.

ART. 5.

(Personale ausiliario).

1. Il personale ausiliario è qualificato per le funzioni da svolgere secondo i profili professionali definiti dal Ministro della pubblica istruzione con apposito decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

CAPO II.

GENERALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6.

(Generalizzazione del servizio pubblico integrato).

1. Il diritto di ogni bambino in età compresa fra i tre ed i cinque anni ad avvalersi di una educazione scolastica consona ai bisogni e alle esigenze della sua età è assicurato con l'istituzione su tutto il territorio nazionale di scuole statali, regionali e degli enti locali, di enti, istituzioni e associazioni a carattere pubblico e privato.

2. Le scuole dello Stato, delle regioni e degli enti locali, nonché quelle di enti, istituzioni e associazioni giuridicamente costituiti, non aventi scopo di lucro, che richiedono e ottengono il riconoscimento di cui alla presente legge, in quanto concorrono a garantire la generalizzazione del servizio con pari opportunità per tutti gli utenti e in conformità alle norme generali di cui al capo I, costituiscono il servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia nell'ambito del sistema scolastico di base.

3. Alle scuole dell'infanzia del servizio pubblico integrato si estendono, compatibilmente con l'autonomia delle singole istituzioni e con la loro caratterizzazione per quanto concerne il tipo di gestione, le disposizioni previste dalla legge 5 giugno 1990, n. 148, in materia di continuità educativa con la scuola elementare e con la scuola media.

ART. 7.

(Condizioni per le scuole del servizio pubblico integrato).

1. Le scuole dell'infanzia che fanno parte del servizio pubblico integrato:

a) applicano gli orientamenti programmatici e le norme generali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, fatta salva la loro identità culturale e pedagogico-didattica;

b) sono dotate di un apposito statuto o regolamento in cui è esplicitamente escluso il fine di lucro e assicurata la pubblicità dei bilanci;

c) cooperano, nell'ambito della programmazione scolastica territoriale, con le istituzioni esistenti per la generalizzazione del servizio nel rispetto delle libere scelte dei genitori;

d) prevedono un numero minimo e massimo degli alunni per sezione conforme a quello previsto per le scuole statali;

e) dispongono di personale in possesso dei requisiti professionali richiesti cui riconoscono la libertà culturale e

didattica, i diritti sindacali, le forme di partecipazione scolastica e garantiscono condizioni normative ed economiche conformi alle leggi vigenti ed ai contratti collettivi di lavoro in vigore per le rispettive categorie;

f) prevedono organi collegiali analoghi a quelli previsti per la scuola statale;

g) si attengono, per quanto non previsto dalle norme generali in materia di organizzazione didattica, di orario e di calendario annuale, alla disciplina in vigore per la scuola statale;

h) accolgono, uniformandosi alla normativa generale, i bambini in situazione di *handicap* o di svantaggio e si adeguano, quanto ad organizzazione e a personale di sostegno, alle particolari esigenze educative dei medesimi.

2. Ogni scuola del servizio pubblico integrato conserva la sua autonomia e concorre, secondo le sue specifiche finalità e caratteristiche, alla realizzazione degli scopi educativi e sociali della scuola dell'infanzia.

ART. 8.

(Scuola statale dell'infanzia).

1. La scuola statale dell'infanzia, per le sue finalità e per i suoi caratteri istituzionali, è parte del sistema scolastico di base e opera in continuità educativa con la scuola elementare e con la scuola media.

2. Al fine di assicurare la presenza della scuola su tutto il territorio, l'istituzione di nuove sezioni di scuola statale è disposta secondo piani provinciali annuali sulla base delle necessità accertate per ogni distretto. L'istituzione è obbligatoria ovunque sia richiesta dai genitori per un numero di bambini sufficiente a costituire una sezione.

3. L'istituzione di una nuova sezione comporta l'obbligo, per il comune competente per territorio, di assumere contestualmente gli oneri relativi all'edilizia, custodia, manutenzione e sussidio.

4. La scuola statale dell'infanzia si attiene alle norme generali di cui al capo I; è aperta a tutti e gratuita; concorre, secondo le sue specifiche finalità e caratteristiche, alla realizzazione del servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia.

5. Le scuole materne statali istituite ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, assumono la denominazione di scuola dell'infanzia e si conformano a quanto disposto dalla presente legge.

ART. 9.

(Organizzazione della scuola statale dell'infanzia).

1. La scuola statale dell'infanzia si organizza in sezioni composte da non più di venti bambini e da non meno di dodici.

2. Le sezioni che accolgono soggetti handicappati non possono superare il numero di dieci bambini.

3. Il collegio dei docenti delibera in ordine ai criteri per la composizione delle sezioni.

ART. 10.

(Orario e calendario annuale delle attività della scuola statale dell'infanzia).

1. La scuola statale dell'infanzia sviluppa la sua attività da trenta a quaranta ore settimanali, distribuite in sei o cinque giorni, su delibera del consiglio di circolo sentito il collegio dei docenti.

2. L'attività annuale è regolata dal calendario scolastico in conformità agli altri ordini e gradi della scuola, con possibilità di adeguamento della distribuzione dell'orario nella giornata e dei periodi di interruzione del servizio a particolari esigenze socio-ambientali, fatto salvo il numero stabilito dei giorni di attività.

3. L'orario di servizio degli insegnanti è comprensivo di due ore settimanali da destinare, senza la presenza degli alunni, alla verifica e alla programmazione educativo-didattica.

ART. 11.

(Organico del personale docente della scuola statale dell'infanzia).

1. L'organico provinciale della scuola statale dell'infanzia è costituito da un numero di posti pari al doppio delle sezioni, oltre alla dotazione organica aggiuntiva.

2. Ad ogni circolo didattico è assegnato un numero di docenti in ragione di due per ogni sezione; ad esso si aggiunge un numero di insegnanti pari ad una unità ogni tre sezioni.

3. L'utilizzazione dei docenti nel plesso di titolarità è disposta sulla base della programmazione educativo-didattica di competenza del collegio dei docenti.

4. Gli insegnanti di sostegno sono iscritti in apposito ruolo provinciale e assegnati ai circoli didattici per la loro utilizzazione in ragione delle esigenze accertate.

5. Ogni insegnante è titolare nel circolo didattico di appartenenza.

ART. 12.

(Personale ausiliario della scuola statale dell'infanzia).

1. Le funzioni educativo-assistenziali e di collaborazione per specifici servizi sono svolte dal personale ausiliario al quale è riconosciuto lo stato giuridico ed economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420. Il personale ausiliario è iscritto in apposito ruolo.

2. L'organico del personale ausiliario è determinato in ragione di una unità ogni due sezioni a cui si aggiunge la dotazione organica aggiuntiva, in ragione di una unità ogni tre sezioni. Il personale è iscritto in un ruolo provinciale ed è utilizzato nei plessi scolastici ai quali è assegnato.

3. Il personale ausiliario delle scuole materne statali istituite ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 444, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in

vigore della presente legge, che appartenga ai ruoli organici del comune in cui opera la scuola o sia stato nominato con delibera del consiglio comunale, può chiedere il passaggio ai ruoli del personale ausiliario dello Stato per continuare lo svolgimento delle medesime funzioni.

ART. 13.

(Funzioni del personale ausiliario della scuola statale dell'infanzia).

1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce le funzioni e le attribuzioni del personale ausiliario, avendo presenti le esigenze educative, assistenziali e organizzative in relazione alle caratteristiche funzionali della scuola dell'infanzia e alla esigenza che sia curata la necessaria collaborazione con gli insegnanti in tutti i momenti in cui si articola l'attività educativa.

2. Il personale ausiliario è tenuto a frequentare, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un corso di qualificazione della durata di un semestre promosso dall'amministrazione scolastica con la collaborazione degli IRRSAE. La frequenza è obbligatoria e gratuita.

3. Ai corsi di cui al comma 2 può partecipare, gratuitamente, il personale ausiliario delle scuole dell'infanzia delle regioni e degli enti locali nonché quello delle scuole convenzionate di cui all'articolo 18.

ART. 14.

(Circoli didattici di scuola statale dell'infanzia).

1. Le scuole statali, funzionanti in un medesimo distretto o in distretti contigui, sono ordinate in circoli didattici, a ciascuno dei quali corrisponde un ufficio di direzione didattica di scuola statale dell'infanzia.

2. Ogni circolo didattico di scuola statale dell'infanzia comprende da un mi-

nimo di venti ad un massimo di quaranta sezioni.

3. Qualora il numero delle sezioni esistenti nello stesso distretto o in due distretti contigui non raggiunga il numero minimo richiesto oppure si oppongano ragioni di funzionalità che impediscono, anche temporaneamente, la costituzione di scuola statale dell'infanzia, tali sezioni sono aggregate al circolo didattico di scuola elementare competente per territorio.

4. Il numero degli insegnanti di scuola statale dell'infanzia compresi in un circolo didattico di scuola elementare concorre, a tutti gli effetti, a costituire l'organico del circolo.

5. Le direzioni didattiche di scuola statale dell'infanzia hanno competenza sulle scuole del servizio pubblico integrato e su quelle private nei limiti indicati dalla presente legge.

ART. 15.

(Ruolo nazionale dei direttori didattici della scuola statale dell'infanzia).

1. È istituito il ruolo nazionale dei direttori didattici della scuola statale dell'infanzia.

2. Ai direttori didattici della scuola statale dell'infanzia si estendono le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

3. Nei limiti dei posti risultanti dal ruolo di cui al comma 1, il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, procede alla istituzione dei circoli didattici secondo quanto previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2.

ART. 16.

(Organi collegiali).

1. Si estendono ai circoli didattici di scuola statale dell'infanzia le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

2. È istituito il consiglio di intersezione con la partecipazione di due genitori per sezione oltre ai docenti impegnati nella sezione stessa.

3. I consigli di circolo di scuola elementare che comprendono sezioni di scuola statale dell'infanzia devono comprendere un numero di rappresentanti elettivi degli insegnanti e dei genitori proporzionale al numero degli alunni.

4. Sono costituiti due distinti collegi dei docenti per la scuola elementare e per la scuola dell'infanzia. I due collegi si riuniscono in comune per trattare argomenti di comune interesse o concernenti la continuità educativa fra i due gradi di scuola.

ART. 17.

(Scuole delle regioni e degli enti locali).

1. Le regioni e gli enti locali, oltre agli obblighi istituzionali stabiliti dalle leggi vigenti in materia di diritto allo studio, di edilizia e di fornitura di servizi, possono, nell'ambito della loro autonomia, contribuire alla promozione del servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia, sul territorio di rispettiva competenza, mediante:

a) la istituzione e la gestione di proprie scuole, uniformandosi alle norme generali di cui al capo I;

b) la erogazione di contributi finanziari con carattere integrativo in favore di scuole che rispondano alle condizioni di cui all'articolo 7 e alle quali si riconoscano ragioni di particolare rilevanza pubblica;

c) la promozione di attività volte in modo specifico ad una più diffusa consapevolezza delle finalità educative e sociali della scuola dell'infanzia.

2. Le scuole dell'infanzia delle regioni e degli enti locali fanno parte del servizio pubblico integrato di cui all'articolo 6.

3. Gli enti interessati concordano con il Ministero della pubblica istruzione un regime di rapporti giuridici ed economici, mediante convenzioni, per quanto concerne contributi all'integrazione del bilancio, ordinamenti didattici, trattamento giuridico ed economico del personale e per il necessario coordinamento funzionale del servizio.

ART. 18.

(Scuole convenzionate).

1. Le scuole dell'infanzia, promosse e gestite da enti e associazioni giuridicamente istituiti e non aventi scopo di lucro, possono chiedere ed ottenere di far parte del servizio pubblico integrato della scuola dell'infanzia alle condizioni indicate all'articolo 7.

2. Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stipulare convenzioni con le scuole di cui al comma 1 in virtù delle quali lo Stato si impegna a contribuire alle spese generali di funzionamento e assume a suo carico la spesa per il personale docente e ausiliario relativamente al numero delle sezioni e alle unità di personale che risultano operanti nella scuola e comunque entro i limiti numerici previsti dagli ordinamenti della scuola statale.

3. Sulle scuole dell'infanzia convenzionate il direttore didattico della scuola statale competente per territorio esercita funzioni di coordinamento e di controllo in ordine alle materie oggetto della convenzione e per le finalità generali del servizio pubblico integrato.

ART. 19.

(Oneri a carico dei genitori).

1. Nulla è dovuto da parte dei genitori ai gestori di scuole convenzionate per quanto si riferisce alle prestazioni coperte dall'intervento statale.

2. Sono a carico dei genitori i corrispettivi per le altre spese di gestione nella

misura stabilita dall'organo collegiale previsto dallo statuto della scuola, competente a disporre in ordine alla gestione della stessa.

CAPO III.

SCUOLE DELL'INFANZIA NOTIFICATE

ART. 20.

(Istituzione).

1. L'istituzione di scuole dell'infanzia a carattere meramente privato è soggetta a presa d'atto da parte del provveditore agli studi, il quale, sulla base di una relazione del direttore didattico competente per territorio, accertato il possesso, da parte del gestore, dei requisiti stabiliti dalla legge, ne autorizza l'attività secondo le disposizioni generali di cui al capo I della presente legge.

2. L'autorizzazione può essere revocata in caso di accertata inadempienza.

CAPO IV.

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 21.

(Aree in difficoltà).

1. Al fine di assicurare condizioni omogenee di frequenza della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione dispone una ricognizione sullo stato delle istituzioni esistenti, sul loro grado di funzionalità e sulle esigenze di nuove istituzioni, considerato il servizio assicurato dalle scuole statali, da quelle di iniziativa regionale e degli enti locali, nonché da quelle di enti, associazioni e privati, e ne riferisce al Parlamento.

2. Nei limiti delle disponibilità stabilite annualmente dalla legge finanziaria, il Ministro della pubblica istruzione cura la elaborazione di un piano triennale di interventi finalizzati all'adeguamento e allo sviluppo del servizio della scuola dell'infanzia su tutto il territorio nazionale. Il suddetto piano considera le scuole statali esistenti e le nuove istituzioni ritenute necessarie, l'iniziativa delle regioni e degli enti locali nonché quella degli enti, delle istituzioni e delle associazioni non aventi scopo di lucro le cui scuole rientrano nel servizio pubblico integrato.

3. Con particolare riferimento alle regioni e alle province che presentano gravi situazioni deficitarie sotto il profilo delle istituzioni in esse operanti e delle esigenze di qualificazione del servizio, il Ministro della pubblica istruzione dispone con priorità gli interventi ritenuti necessari al fine di assicurare una generalizzazione della scuola dell'infanzia in condizioni di omogeneità quantitativa e qualitativa.

4. Per la medesima finalità di cui al comma 3, il Ministro della pubblica istruzione promuove a livello nazionale, regionale e locale, d'intesa con i Ministeri competenti e con le regioni interessate, conferenze di servizio fra le diverse amministrazioni statali, regionali e comunali al fine di favorire la convergenza degli interventi secondo le rispettive competenze.

ART. 22.

(Aggiornamento).

1. Al fine di promuovere una adeguata conoscenza degli orientamenti programmatici approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, il Ministro della pubblica istruzione promuove, attraverso gli uffici scolastici provinciali e con la collaborazione degli ispettori tecnici e degli IRSSAE, un piano straordinario poliennale di aggiornamento dei dirigenti e dei docenti delle scuole statali e di quelle

comprese nel sistema pubblico integrato, da attuarsi con attività programmate a livello provinciale o subprovinciale.

2. Per la organizzazione e la partecipazione alle attività di cui al comma 1 è previsto, per il personale statale, l'esonero dagli obblighi di servizio con la possibilità di procedere alla nomina di supplenti temporanei.

3. Gli enti, le istituzioni e le associazioni professionali a carattere nazionale che abbiano, fra i loro scopi statutari, la formazione professionale degli insegnanti possono stipulare convenzioni con gli IRRSAE per la gestione di progetti di aggiornamento che siano riconosciuti di sicuro interesse scientifico e professionale e di specifica utilità ai fini del piano poliennale di cui al comma 1.